

CORTE COSTITUZIONALE

Ordinanza **4/1979** (ECLI:IT:COST:1979:4)

Giudizio: **GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE**

Presidente: **GIONFRIDA** - Redattore: - Relatore: **PALADIN**

Camera di Consiglio del **19/12/1978**; Decisione del **22/01/1979**

Deposito del **27/01/1979**; Pubblicazione in G. U.

Norme impugnate:

Massime: **14438**

Atti decisi:

N. 4

ORDINANZA 22 GENNAIO 1979

Deposito in cancelleria: 27 gennaio 1979.

Pubblicazione in "Gazz. Uff." n. 38 del 7 febbraio 1979.

Pres. GIONFRIDA - Rel. PALADIN

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Dott. GIULIO GIONFRIDA, Presidente - Dott. MICHELE ROSSANO - Prof. ANTONINO DE STEFANO - Prof. LEOPOLDO ELIA - Prof. GUGLIELMO ROEHRSEN - Avv. ORONZO REALE - Dott. BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - Avv. ALBERTO MALAGUGINI - Prof. LIVIO PALADIN - Dott. ARNALDO MACCARONE - Prof. ANTONIO LA PERGOLA - Prof. VIRGILIO ANDRIOLI Giudici,

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 32 del r.d. 5 giugno 1939, n. 1016

(testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia), così come sostituito dall'art. 10 della legge 2 agosto 1967, n. 799, promossi con le ordinanze emesse il 26 aprile 1976 dal pretore di Torino, il 19 ottobre 1976 dal pretore di Thiene, il 5 novembre 1976 dal pretore di Siracusa, il 18 dicembre 1976 dal pretore di Volturara Appula, il 5 febbraio 1977 dal tribunale di Siena, il 2 aprile 1977 dal pretore di Legnano, il 2 marzo 1977 dal tribunale di Enna, il 17 febbraio 1977 dal tribunale di Siracusa, il 7 febbraio 1977 dal pretore di San Valentino in A.C., il 25 ottobre 1976 dalla Corte di cassazione, il 29 aprile 1977 dal pretore di Legnano, il 10 marzo 1977 dal pretore di Sapri, il 14 maggio 1977 dal pretore di Muravera, il 4 febbraio 1977 dalla Corte di cassazione, il 17 giugno 1977 dal pretore di Trentola Ducenta, l'8 luglio 1977 dal tribunale di Isernia, il 17 ottobre 1977 dal pretore di Venafro, il 29 settembre 1977 dal tribunale di Lucera, il 17 ottobre 1977 dal tribunale di Cagliari, il 27 ottobre 1977 dal tribunale di Lucera, il 26 agosto 1977 dal pretore di Monsummano Terme, il 18 ottobre 1977 dal tribunale di Mistretta, il 9 dicembre 1977 dal pretore di Cassino, il 16 dicembre 1977 dal pretore di Pignataro Maggiore, il 19 ottobre 1977 dal tribunale di Pisa, il 7 dicembre 1977 dal pretore di Borgo San Lorenzo, l'11 luglio e il 7 novembre 1977 dalla Corte di cassazione, l'11 novembre 1977 dal pretore di Città di Castello, il 21 giugno 1977 dal pretore di San Valentino in A.C., il 31 ottobre 1977 dal tribunale di Lecce, il 30 novembre 1977 dal pretore di Pontedera, ed iscritte ai nn. 479, 713 e 730 del registro ordinanze dell'anno 1976; nn. 60, 159, 234, 243, 252, 258, 263, 302, 321, 366, 377, 406, 479, 535, 545, 563, 570, 574, 577 del registro ordinanze dell'anno 1977; nn. 15, 31, 37, 49, 66, 104, 107, 126, 191, 283, 426 del registro ordinanze dell'anno 1978 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 239 dell'anno 1976; nn. 10, 17, 94, 134, 169, 183, 190, 205, 251, 265, 272, 299, 334 dell'anno 1977; nn. 32, 46, 53, 81, 87, 94, 101, 115, 121, 149, 164, 243, 327 dell'anno 1978.

Udito nella camera di consiglio del 19 dicembre 1978 il Giudice relatore Livio Paladin.

Ritenuto che, con le ordinanze indicate in epigrafe, sono state proposte - in riferimento all'art. 3 Cost. - questioni di legittimità costituzionale del primo, del secondo, del quarto, del quinto, del sesto comma, nonché del complessivo art. 32 del r.d. 5 giugno 1939, n. 1016 (testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia), così come sostituito dall'art. 10 della legge 2 agosto 1967, n. 799.

Considerato che i relativi giudizi possono essere riuniti, data la stretta affinità delle questioni sollevate, che riguardano tutte le trasgressioni alle norme sull'esercizio della caccia, già punite con la multa da lire 20.000 a lire 100.000;

che nel corso dei giudizi stessi è entrata in vigore la legge 27 dicembre 1977, n. 968 (intitolata "Principi generali e disposizioni per la protezione e la tutela della fauna e la disciplina della caccia"): la quale ha stabilito - nell'art. 31 - l'applicazione di una serie di sanzioni amministrative, in luogo delle sanzioni penali preesistenti, per le violazioni delle disposizioni legislative statali e regionali sulla caccia;

e che, di conseguenza, si rende necessario restituire gli atti ai giudici a quibus, affinché accertino se le questioni sollevate siano tuttora rilevanti, alla stregua dei divieti e delle sanzioni vigenti in tema di esercizio venatorio.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

ordina la restituzione degli atti ai giudici indicati in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 gennaio 1979.

F.to: GIULIO GIONFRIDA - MICHELE ROSSANO - ANTONINO DE STEFANO - LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO ROEHRSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).

Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.